

COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

P.A.T.

Elaborato

B1

Scala

Compatibilità Idraulica

Variante n. 1 Piano di Assetto del Territorio



Il Sindaco:
Francesco Pietrobon

Il Segretario Comunale:
dott.ssa Antonella Coletto

I Progettisti

Roberto Sartor - architetto

Greenplan Engineering
Gino Bolzonello - agronomo
Mauro D'Ambroso - forestale

Livio Sartor - geologo

Eros Cavallin - ingegnere ambientale

Banche dati e Quadro Conoscitivo
SIT Ambiente e Territorio
Andrea Merlo - architetto
Fabio Casonato - architetto

DATA Novembre 2017

INDICE

1	GENERALITÀ	2
1.1	PREMESSA	2
1.2	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2	LE NUOVE NORME IDRAULICHE PER L'EDILIZIA	3
2.1	LE VOLUMETRIE DI COMPENSO	3
2.2	LA QUALITA' DELL'ACQUA.....	4
3	LE VARIANTI DI PIANO	5
3.1	VARIANTE N. 6 – AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA	5
3.2	VARIANTE N. 10 – COMPLETAMENTO AREA PRODUTTIVA.....	6
3.3	VARIANTE N. 12 – NUOVA AREA RESIDENZIALE A CASTAGNOLE	7
3.4	VARIANTE N. 15 – AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A PAESE.....	8
3.5	VARIANTE N. 16 – AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A PAESE.....	8
3.6	VARIANTE N. 27 – nuova AREA PRODUTTIVA CON AREE RESIDENZIALI	9

allegato: NORME IDRAULICHE PER L'EDILIZIA



1 GENERALITÀ

1.1 PREMESSA

Il vigente PAT del comune di Paese è stato approvato in co-pianificazione con la Regione Veneto con i seguenti principali atti formali:

- adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03.09.2007
- approvazione del PAT in conferenza dei servizi in data 22.01.2009
- ratifica del PAT da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 288 in data 10.02.2009
- pubblicazione del PAT sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 03.03.2009.

Il comune di Paese successivamente si è dotato di:

- Piano degli Interventi con adozione DCC n. 28 del 20.04.2009 e approvazione con DCC n. 35 del 28.10.2009;
- Piano del Verde con adozione DCC n. 27 del 20.04.2009 e approvazione con DCC n. 34 del 28.10.2009;
- Varianti successive di assestamento;
- Secondo Piano degli interventi (allo scadere del primo quinquennio del PI).

Nel periodo trascorso dall'approvazione si sono venute a formare una serie di condizioni che richiedono di procedere alla redazione di una variante al PAT vigente con l'obiettivo di un aggiornamento e adeguamento del Piano.

Per quanto riguarda la problematica relativa all'invarianza idraulica, si vuole utilizzare la redazione della variante generale al PAT per rivedere anche le norme idrauliche per l'edilizia nel loro insieme. Queste furono redatte in un periodo in cui l'assetto normativo per queste problematiche era ancora in divenire e anche gli enti deputati alla verifica (Genio Civile di Treviso e Consorzio di Bonifica) non avevano ancora elaborato degli standard procedurali e dimensionali di verifica.

Con l'elaborazione in questi anni dei piani degli interventi e delle varianti, si è cercato di aggiornare gli articoli ai nuovi standard normativi e dimensionali, con questa variante si vuole eseguire una revisione generale sia dal punto di vista della quantificazione della volumetria compensativa, sia delle scelte sulla base della qualità delle acque raccolte.

Dal punto di vista delle varianti introdotte in questo riassetto generale del piano, queste non cambiano l'ossatura principale dello studio idraulico del PAT originale, quindi di seguito sono viste solo alcune di queste e comunque in un contesto isolato dall'assetto generale.

Qui di seguito si descrivono le principali novità del nuovo regolamento idraulico per l'edificazione e poi si passa allo studio di alcune delle varianti che caratterizzano il nuovo PAT.

Questa seconda versione della valutazione di compatibilità idraulica è stata redatta per recepire nelle norme idrauliche le prescrizioni richieste dal Consorzio di Bonifica Piave con parere del 31 ottobre 2017 prot. 18824.



1.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'analisi delle acque meteoriche dal punto di vista quantitativo si fa riferimento alla normativa vigente regionale, in particolare all'allegato A della D.G.R. 2948 del 06.10.2009, nel quale sono contenute le modalità operative e le indicazioni tecniche per la valutazione di compatibilità idraulica.

A queste si sono aggiunte anche le prescrizioni standard del Consorzio di Bonifica Piave che dà dei riferimenti di facile applicazione sia per il dimensionamento che per la distribuzione delle opere di compenso idraulico, indicazioni che sono ormai consolidate nel territorio. Anche le distanze da condotte e manufatti irrigui fanno riferimento ai nuovi standard.

Per quanto riguarda le modalità di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche dal punto di vista qualitativo si recepiscono le Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 842 del 15.05.2012.

2 LE NUOVE NORME IDRAULICHE PER L'EDILIZIA

2.1 LE VOLUMETRIE DI COMPENSO

Le attuali norme idrauliche per l'edilizia consentono di escludere dal computo del compenso idraulico le superfici coperte per le quali è d'obbligo la raccolta e lo scarico delle acque nel primo sottosuolo con pozzi perdenti.

La normativa regionale consente la dispersione nel suolo, ma in ogni caso si deve prevedere a realizzare almeno il 50% del volume richiesto dal calcolo del compenso idraulico.

Al fine di fare concordare le due norme, l'abaco dell'articolo 2 per il calcolo del compenso idraulico è stato variato e nei vari commi si prevede che solo metà della superficie coperta può essere esclusa dal computo in ragione della dispersione nel sottosuolo come indicato nelle norme. Si dà la possibilità di escluderla completamente qualora si preveda un numero di perdenti pari al doppio di quelli minimi richiesti, considerando che i perdenti in più realizzino il volume compensativo richiesto da metà delle superfici coperte.

Questa possibilità di raddoppio è consentita solo per le superfici coperte e per i lotti residenziali inferiori ai 1 500 m².

L'abaco per il calcolo della volumetria compensativa presente sempre all'art. 2 delle norme, è stato rivisto al fine di adattarlo ai volumi specifici richiesti normalmente dal Consorzio Piave, pari a 600 m³/ha per espansioni residenziali e a 700 m³/ha per quelle artigianali. I parametri inseriti fanno sì che le volumetria di compenso richiesta sia analoga a quella consortile sempre però in un'ottica di premio alla minore pavimentazione del territorio.



2.2 LA QUALITA' DELL'ACQUA

Un altro tema che è stato affrontato nella recente normativa, ma che non era ancora stato ben definito alla stesura del primo PAT, riguarda la tipologia di smaltimento delle acque raccolte a seconda della superficie che è stata dilavata e quindi del tenore di sostanze inquinanti che possono essere state raccolte.

In particolare l'incertezza normativa si concentrava sulle aree per transito e sosta di autoveicoli, dove non si verificavano operazioni di carico o scarico (strade e parcheggi). Per le altre tipologie di aree sia a maggior tasso di inquinamento (siti di deposito o lavorazione materie reagenti con l'acqua) che ad impatto nullo (inerti o manufatti non reagenti), la metodologia di intervento era ben chiara.

Mancava nella normativa regionale una definizione di acque di prima pioggia ed un'estensione delle aree per la circolazione veicolare al fine di classificarle a rischio inquinamento oppure no.

Nella normativa comunale vigente, la discriminante estensiva dell'area per circolazione e parcheggio di autoveicoli è pari a 1 500 m² oltre i quali è richiesta l'installazione di un disoleatore dimensionato per la massima portata in uscita dalla rete.

Con le nuove norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, all'art. 39 si introduce il concetto di acque di prima pioggia e si distinguono le aree a seconda della funzione a cui sono adibite e all'estensione.

La Regione Veneto, sulla scorta di quanto disciplinato nel decreto 152/2006 all'art. 121, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 "Piano di Tutela delle Acque (D.Lgs. 152/1999) "Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi" ha approvato le norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Queste norme sono sostanzialmente le stesse dell'attuale normativa.

In queste norme, all'articolo 39 vengono distinte tre tipologie di superficie dilavata:

1. deposito di rifiuti, materie prime e prodotti che contengono sostanze pericolose (comma 1) per le tipologie di insediamenti elencati nell'allegato F;
2. piazzali di carrozzerie, autofficine, ecc. superiori a 2000 m², parcheggi superiori a 5000 m², stazioni di servizio (comma 3);
3. piazzali di carrozzerie, autofficine, ecc. inferiori a 2000 m², parcheggi inferiori a 5000 m², quanto non previsto nelle altre due tipologie (comma 5).

Nel primo caso è assunto il principio che depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, che contengano le sostanze pericolose indicate al comma 1 dell'art. 39, in aree scoperte di pertinenza di stabilimenti (quelli indicati all'allegato F), sono potenziali fonti d'inquinamento; pertanto tutte le acque meteoriche di dilavamento, ossia quelle di prima e seconda pioggia, e le acque di lavaggio, provenienti da superfici con tali caratteristiche, sono riconducibili alle acque reflue industriali e quindi sono da sottoporre ad obbligo di collettamento, di autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione.

Nel secondo caso, per altre tipologie di superfici (anche facendo riferimento a soglie dimensionali), si considera che solamente le acque di prima pioggia (e le acque di lavaggio) hanno un effetto



sull'ambiente, legato al carico inquinante trasportato nei primi minuti dello scroscio di pioggia. Si rende necessario quindi trattenere, mediante bacini dedicati, le acque di prima pioggia; tali acque inoltre necessitano di depurazione, autorizzazione allo scarico e devono rispettare i limiti di emissione. Le acque di seconda pioggia, invece, non necessitano di trattamento, né di autorizzazione allo scarico, né di rispetto dei limiti.

Nel terzo caso, per altre tipologie di superfici (anche facendo riferimento a soglie dimensionali), tutte le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, sono sempre ammesse allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo.

Le acque di prima pioggia sono intese come i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento. Si assume che tale valore si raggiunga in un tempo che è al minimo 15 minuti.

Nella nuova normativa comunale, all'articolo 5 si fanno proprie le diverse tipologie di scarico adottate nelle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque.

3 LE VARIANTI DI PIANO

Di seguito sono indicate le varianti più significative inserite nella variante al PAT, per queste aree di programma se ne analizza in generale l'ubicazione, la possibilità di evacuazione dell'acqua raccolta e si danno alcune indicazioni sulle misure compensative. I volumi compensativi sono indicativi, in fase di progettazione vanno rivisti e calcolati sulla base di quanto realizzato.

Per le varianti non inserite qui di seguito (in generale aree di consolidamento urbano, stralci o prese d'atto) si rinvia al regolamento idraulico per l'edificazione.

3.1 VARIANTE N. 6 – AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA

ubicazione:	Porcellengo, lungo SP 100
estensione area:	13 620 m ²
destinazione urbana:	area produttiva e viabilità
superficie impermeabilizzata:	8 700 m ² (stimati)
capacità edificatoria:	--

La variante consente un ampliamento di una porzione di area produttiva consolidata al fine di consentire la realizzazione di una strada di accesso alla fungaia che attualmente risulta accessibile attraverso strade su aree residenziali.

La portata massima evacuabile è di 14 l/s realizzabile con pozzetto tarato con foro diametro 20 cm e tirante massimo di 60 cm. Il corpo idrico ricettore è il secondario di Porcellengo gestito dal Consorzio Piave.



L'acqua raccolta dalle coperture deve essere smaltita nel primo sottosuolo. Per quanto riguarda strade e parcheggi, la portata in esubero rispetto a quella consegnata deve essere smaltita nel suolo con condotte drenanti o fossati di dispersione. Qualora la superficie di strade e parcheggi superi i 5 000 m², prima della consegna al secondario deve essere previsto un disoleatore.

Senza dispersione nel terreno il volume compensativo sarebbe pari circa 680 m³, disperdendo l'acqua raccolta dalle coperture e quota parte di quella delle strade il volume si riduce a 520 m³. Lungo la strada di penetrazione deve essere previsto un fossato avente una capacità di invaso di almeno 800 m³/ha.

corpo ricevitore:	secondario di Porcellengo
portata massima:	14 l/s
luce tarata:	foro diametro 200 mm con tirante 60 cm
volume di invaso:	520 m ³ (da verificare)
portata di esubero:	perdenti (coperture) e condotte forate (viabilità)

3.2 VARIANTE N. 10 – COMPLETAMENTO AREA PRODUTTIVA

ubicazione:	Castagnole, lungo S.R. 348
estensione area:	15 700 m ²
destinazione urbana:	area produttiva - commerciale
superficie impermeabilizzata:	11 000 m ² (stimati)
capacità edificatoria:	--

La variante porta a completare verso sud un'area produttiva e di servizi, ulteriori espansioni non sono possibili in quanto l'area di variante è confinata nella viabilità regionale e di penetrazione all'ex "area Simmel".

La portata massima evacuabile è di 16 l/s realizzabile con pozzetto tarato con foro diametro 20 cm e tirante massimo di 60 cm. Il collettore finale è il secondario di Postioma.

L'acqua raccolta dalle coperture deve essere smaltita nel primo sottosuolo. Lungo la viabilità, la portata in esubero rispetto a quella consegnata deve essere smaltita nel suolo con condotte drenanti o fossati di dispersione. Qualora la superficie di strade e parcheggi superi i 5 000 m², prima della consegna al secondario deve essere previsto un disoleatore.

Senza dispersione nel terreno il volume compensativo sarebbe pari circa 780 m³, disperdendo l'acqua raccolta dalle coperture e quota parte di quella delle strade il volume si riduce a 520 m³.

corpo ricevitore:	secondario di Postioma
portata massima:	16 l/s



luce tarata:	foro diametro 200 mm con tirante 60 cm
volume di invaso:	520 m ³ (da verificare)
portata di esubero:	perdenti (coperture) e condotte forate (viabilità)

3.3 VARIANTE N. 12 – NUOVA AREA RESIDENZIALE A CASTAGNOLE

ubicazione:	Castagnole, a nord di via San G. Bosco
estensione area:	16 300 m ²
destinazione urbana:	area residenziale
superficie impermeabilizzata:	5 900 + 3 500 m ² (stimati)
capacità edificatoria:	7 700 m ³ (stimati)

Con la variante si va a chiudere una zona residenziale frastagliata, nella variante sono ricomprese anche alcune aree del consolidato per le quali si prevede un ulteriore incremento della superficie impermeabilizzata.

La portata massima evacuabile è di 6 l/s realizzabile con pozzetto tarato con foro diametro 16 cm e tirante massimo di 50 cm. La portata va consegnata alla rete fognaria della zona produttiva limitrofa che fa riferimento al residuo dello scarico Postioma.

All'interno dei vari lotti privati la portata va dispersa con un perente ogni 500 m² e con volume compensativo pari a metà di quello calcolato all'articolo 2, oppure con un perente ogni 250 m² di superficie coperta o impermeabilizzata senza volume di compenso aggiuntivo.

Anche per le aree viabili, la portata in esubero rispetto a quella consegnata va dispersa nel suolo attraverso condotte forate o pozzetti perdenti profondi meno di 1.50 m.

Senza dispersione nel terreno il volume compensativo sarebbe pari circa 350 m³, disperdendo l'acqua raccolta dalle coperture e quota parte di quella delle strade il volume si riduce a 220 m³.

corpo ricettore:	scarico di Postioma
portata massima:	6 l/s
luce tarata:	foro diametro 160 mm con tirante 50 cm
volume di invaso:	220 m ³ (da verificare)
portata di esubero:	perdenti (coperture) e condotte forate (viabilità)



3.4 VARIANTE N. 15 – AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A PAESE

ubicazione:	Paese, via Piave presso cava Treforni
estensione area:	18 600 m ²
destinazione urbana:	area residenziale
superficie impermeabilizzata:	1 000 + 1 000 m ² (stimati)
capacità edificatoria:	2 400 + 3 000 m ³ (stimati)

Con la variante si va ad ampliare una zona residenziale consolidata a nord della cava Treforni, nella variante sono ricomprese anche alcune aree parzialmente edificate per le quali si prevede un ulteriore incremento della superficie impermeabilizzata.

Tutta la portata raccolta dalle coperture e dalle pavimentazioni deve essere disperso nel suolo (pavimentazioni) e nel primo sottosuolo (coperture), si deve prevedere solo un troppo pieno di sicurezza verso il bacino dell'ex cava.

All'interno dei vari lotti privati la portata va dispersa con un pendente ogni 500 m² e con volume compensativo pari a metà di quello calcolato all'articolo 2, oppure con un pendente ogni 250 m² di superficie coperta o impermeabilizzata senza volume di compenso aggiuntivo.

Per le aree viabili la portata va dispersa nel suolo attraverso condotte forate o pozzetti perdenti profondi meno di 1.50 m.

corpo ricettore:	suolo e sottosuolo
portata massima:	--
luce tarata:	--
volume di invaso:	60 m ³ (da verificare)
portata di esubero:	perdenti (coperture) e condotte forate (viabilità)

3.5 VARIANTE N. 16 – AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A PAESE

ubicazione:	Paese, via I maggio presso cava Treforni
estensione area:	10 260 m ²
destinazione urbana:	area residenziale
superficie impermeabilizzata:	1 600 m ² (stimati)
capacità edificatoria:	5 000 m ³ (stimati)



Con la variante si va ad ampliare una zona residenziale consolidata a ovest della cava Treforni, nella variante sono ricomprese anche alcune aree parzialmente edificate per le quali si prevede un ulteriore incremento della superficie impermeabilizzata.

Tutta la portata raccolta dalle coperture e dalle pavimentazioni deve essere disperso nel suolo (pavimentazioni) e nel primo sottosuolo (coperture), si deve prevedere solo un troppo pieno di sicurezza verso il bacino dell'ex cava.

All'interno dei vari lotti privati la portata va dispersa con un pendente ogni 500 m² e con volume compensativo pari a metà di quello calcolato all'articolo 2, oppure con un pendente ogni 250 m² di superficie coperta o impermeabilizzata senza volume di compenso aggiuntivo.

Per le aree viabili la portata va dispersa nel suolo attraverso condotte forate o pozzetti perdenti profondi meno di 1.50 m.

corpo ricettore:	suolo e sottosuolo
portata massima:	--
luce tarata:	--
volume di invaso:	50 m ³ (da verificare)
portata di esubero:	perdenti (coperture) e condotte forate (viabilità)

3.6 VARIANTE N. 27 – NUOVA AREA PRODUTTIVA CON AREE RESIDENZIALI

ubicazione:	Padernello, via Mons. Breda
estensione area:	80 000 m ²
destinazione urbana:	area produttiva
superficie impermeabilizzata:	30 000 m ² (stimati)
superficie coperta:	30 000 m ² (stimati)

Si tratta di un'importata recupero di una zona soggetta ad attività cavatoria con bonifica della zona, ripristino dell'area a quota piano campagna e riconversione ad attività produttiva.

La portata massima evacuabile è di 80 l/s realizzabile con pozzetto tarato il cui calcolo va riportato nella relazione idraulica di progetto. Il collettore finale è lo scarico di San Gottardo.

L'acqua raccolta dalle coperture e dalla pavimentazione viabile deve essere accumulata e smaltita nel suolo con avvallamenti concentrati (invasi superficiali) e/o diffusi (fossati). Qualora la superficie di strade e parcheggi superi i 5 000 m², prima della consegna al secondario deve essere previsto un disoleatore. In caso di piazzali di lavorazione, lo scarico va autorizzato dall'ente competente (se necessario).

Considerando di disperdere almeno i $\frac{3}{4}$ della portata raccolta con infiltrazione nel terreno, il volume deve essere pari a 2 900 m³ (la metà di un volume specifico di 730 m³/ha).



Per le due aree residenziali si rinvia alle norme idrauliche.

corpo ricettore:	scarico di San Gottardo
portata massima:	80 l/s
luce tarata:	da calcolare
volume di invaso:	2 900 m ³ (da verificare)
portata di esubero:	drenaggio nel suolo

Montebelluna, lì 21 novembre 2017

IL TECNICO

Cavallin ing. Eros



INDICE

TITOLO I – NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	1
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI.....	1
ARTICOLO 2 – CALCOLO DELVOLUME DI COMPENSO IDRAULICO	2
ARTICOLO 3 – SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.....	3
ARTICOLO 4 – NORME SUI FABBRICATI.....	4
ARTICOLO 5 – NORME SU STRADE E PIAZZALI	5
1) SUPERFICIE A PARCHEGGIO SUPERIORE A 5 000 M ² O PIAZZALI SUPERIORI A 2 000 M ²	5
2) SUPERFICIE A PARCHEGGIO INFERIORE A 5 000 M ² O PIAZZALI INFERIORI A 2000 MQ.....	5
ARTICOLO 6 – PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI A CIELO APERTO.....	6
ARTICOLO 7 – PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI SOTTERRANEI.....	7
ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI SU INVASI DIFFUSI.....	7
ARTICOLO 9 – PRESCRIZIONI POZZI DRENANTI	7
ARTICOLO 10 – PRESCRIZIONI SULLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE.....	7
ARTICOLO 10bis – STRADE E PISTE CICLABILI	8
ARTICOLO 11 – COLLEGAMENTO CON LA RETE DI SMALTIMENTO.....	8
ARTICOLO 11 bis – PARERI SULLE MISURE DI COMPENSAZIONE IDRAULICA.....	8
TITOLO II – NORME DI POLIZIA IDRAULICA	10
ARTICOLO 12 – DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDRICO.....	10
ARTICOLO 13 – FASCIA DI TUTELA.....	10
ARTICOLO 14 – MANUTENZIONE DEI FOSSATI.....	11
ARTICOLO 15 – TOMBINAMENTO DEI FOSSATI.....	11



TITOLO I – NORME DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1) sup. totale (S_{tot}):	superficie totale territoriale dell'intervento
2) sup. impermeabilizzata (S_i):	quota parte della superficie totale compresa quella mantenuta a verde, nel computo della superficie impermeabilizzata, quella semipermeabile entra con coefficiente 0.6
3) sup. coperta (S_{tetti}):	proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura senza nessuna esclusione, coefficiente di deflusso 0.9 (l'acqua raccolta deve essere dispersa nel suolo con l'ausilio di pozzi drenanti)
4) sup. pavimentata (S_{pav}):	superficie resa impermeabile: strade, piazzali, sia pedonali che carrabili, coefficiente di deflusso 0.9
5) sup. semipermeabile (S_{semi}):	superficie pavimentata con materiale drenante o con terra battuta, stabilizzato, ecc, coefficiente di deflusso 0.6
6) sup. a verde (S_{ver}):	superficie permeabile per aree a verde coefficiente di deflusso 0.2
7) pioggia di progetto:	pioggia derivante dall'equazione di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 50 anni $h(mm) = \frac{31.5 * t(min)}{(11.3 + t(min))^{0.797}}$
8) modello di calcolo utilizzabile:	metodo razionale; metodo dell'invaso; metodo del "curve numbers" (altri metodi vanno poi verificati con uno di quelli su riportati)
9) quota zero o quota di riferimento	se l'area è già urbanizzata tale quota è, in ordine di priorità, quella media del cordolo che fronteggia il lotto, quella media della mezzeria della strada che fronteggia il lotto o quella di un'area pubblica a confine; in zona non urbanizzata è la quota media del piano campagna che costituirà il sedime del fabbricato, se il terreno è ad una quota inferiore rispetto alla strada in cui avviene l'accesso, il riferimento è dato dalla strada; non sono da considerarsi riporti di terreno o altre alterazioni del piano naturale di campagna
10) franco di sicurezza:	differenza tra quota più bassa nell'area di intervento e massimo livello di invaso, il franco imposto è di 30 cm
11) area residenziale:	zona prevista dal piano di tipo residenziale, comprensiva di tutti gli standard urbanistici: strade, parcheggi, aree verdi
12) area produttiva o a servizi:	tutte le zone previste dal piano escluse le residenziali
13) piano di imposta	livello altimetrico dato dal piano utile del fabbricato avente i locali principali



Le norme qui riportate valgono per l'intero territorio comunale e per ogni tipo di intervento edilizio, compresi il restauro ed il risanamento conservativo.

ARTICOLO 2 – CALCOLO DEL VOLUME DI COMPENSO IDRAULICO

Ogni intervento edilizio deve prevedere la rete di raccolta pluviale, il recapito finale e le opere di mitigazione idraulica.

Non sono ammesse fognature miste.

I volumi degli invasi di mitigazione idraulica saranno calcolati in base alla destinazione d'uso secondo le seguenti formule:

$$V_{comp} = 200 + 550 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}} \quad \text{per aree residenziali}$$

$$V_{comp} = 250 + 650 * \frac{S_{imp}}{S_{tot}} \quad \text{per aree produttive o a servizi}$$

dove:

V_{comp} = volume specifico di compenso (m^3/ha)

S_{imp} = superficie impermeabilizzata

S_{tetti} = superficie coperta (da smaltire con pozzi drenanti)

S_{tot} = superficie totale (territoriale dell'intervento)

La superficie impermeabilizzata va calcolata secondo la relazione:

$$S_{imp} = 0.9 * S_{tetti} + 0.9 * S_{pav} + 0.6 * S_{semi} + 0.2 * S_{ver}$$

La definizione delle varie tipologie di superficie (tetti, pavimentata, semipermeabile e a verde) è riportata nell'articolo 1.

Il volume di compenso così calcolato è quello specifico per ettaro di intervento, volume che va poi moltiplicato per l'area totale.

Il volume di compenso può essere ridotto fino al 50% per la porzione della superficie coperta, rispetto a quella totale, se tutta la portata generata dalla copertura trova recapito nel suolo tramite pozzi perdenti così come descritti nell'art. 9 delle presenti norme. Il volume di compenso per le coperture può essere eliminato se i pozzi perdenti sono raddoppiati rispetto al minimo prescritto.

Anche per le superfici pavimentate il volume può essere dimezzato se almeno metà della portata generata è smaltita nel suolo con fossati, invasi e condotte forate. In questo caso il coefficiente di permeabilità deve essere confermato da apposito studio geologico.

Nel caso di interventi edilizi il cui fine sia diverso dalle aree in cui sono inseriti (interventi residenziali in zone produttive o viceversa), il dimensionamento del compenso idraulico deve essere calcolato in base al tipo di intervento che si vuole realizzare.

Nel caso di interventi con finalità miste (per esempio in parte residenziali e in parte a servizi) il dimensionamento del compenso idraulico va svolto considerando in proporzione le aree interessate dalle finalità edificatorie. Nel caso una delle finalità edificatorie superi il 75% del lotto, il calcolo viene svolto considerando l'intera area con questa tipologia edificatoria.

Lo smaltimento nel suolo con pozzi perdenti può essere adottato per tutta la superficie interna dei soli lotti residenziali con superficie inferiore a $1\,500\,m^2$ complessivi, senza la necessità di invaso locale.



Ogni intervento, singolo o con strumento urbanistico attuativo, deve prevedere al suo interno le opere per la mitigazione idraulica: invasi ed eventuali dispersioni.

Anche gli interventi di urbanizzazione devono prevedere le opere di mitigazione idraulica con riferimento all'area residenziale o produttiva di appartenenza nel contesto dello strumento urbanistico.

Nel caso di intervento all'interno di Centri Storici, ad esempio su edifici a cortina o a schiera, o su porzioni di fabbricati e non sull'intero immobile, qualora non sia reperibile lo spazio per la realizzazione delle opere di mitigazione idraulica, può essere derogata la completa applicazione delle norme. Tale deroga può essere concessa dall'Ufficio Urbanistica previa richiesta opportunamente motivata.

Alla rete fognaria deve essere recapitata solo la portata massima scaricabile. La portata massima scaricabile si calcola moltiplicando la superficie totale per il seguente coefficiente udometrico:

10 l/s*ha	per aree residenziali
10 l/s*ha	per aree produttive e a servizi
5 l/s*ha	per aree ricadenti all'interno di zone a rischio idraulico

Per giustificati motivi le opere di mitigazione dei singoli lotti possono trovare allocazione, anziché all'interno dei lotti stessi, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, previo dimensionamento idraulico riferito alla superficie territoriale globale.

I volumi di invaso possono essere realizzati concentrati a cielo aperto o interrati o diffusi, a gravità o con sollevamento nel rispetto che la somma dei volumi realizzati corrisponda al volume totale imposto.

E' buona norma progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che in ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

ARTICOLO 3 – SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento, l'approfondimento dipende dall'estensione territoriale dell'area urbanizzata:

area inferiore a 1 000 m ² oppure sup. impermeabilizzata inferiore a 500 m ²	volume di compenso per aree produttive o a servizi calcolato con la relazione di cui all'art. 2; le aree residenziali inferiori a 1 500 m ² possono smaltire l'intera portata meteorica all'interno del lotto come specificato nell'art. 2; sezione di chiusura avente dimensioni massime pari ad un tubo diametro 200 mm; planimetria e profilo delle opere di compensazione; la documentazione va presentata solo agli uffici comunali;
area compresa tra 0.1 e 1 ha oppure sup. impermeabilizzata compresa tra 500 m ² e 1 000 m ²	volume di compenso calcolato con la relazione di cui all'art. 2; portata uscente calcolata con coefficiente udometrico di cui all'art. 2; sezione di chiusura regolabile con dimensione massima pari ad un tubo diametro 200 mm e con la possibilità di avere un accumulo a monte della sezione per un'altezza d'acqua massima di 80 cm; planimetria e profilo delle opere di compensazione; la documentazione va presentata al Consorzio Piave per richiesta di parere;



area compresa tra 1 e 10 ha oppure sup. impermeabilizzata compresa tra 500 m ² e 1 000 m ²	relazione di compatibilità idraulica con verifica delle portate massime e del massimo volume richiesto e studio di dettaglio anche del transitorio; volume di compenso calcolato come indicato nell'art. 2; portata uscente calcolata con un coefficiente udometrico di cui all'art. 2; sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo; planimetria, profilo e particolari costruttivi della rete di raccolta e delle opere di compensazione; la documentazione va presentata al Consorzio Piave per richiesta di parere;
area superiore a 10 ha oppure sup. impermeabilizzata maggiore di 1 000 m ² :	relazione di compatibilità idraulica in conformità alla DGR 2948/2009 con studio di dettaglio che consideri anche il transitorio e verifica delle portate massime; volume di compenso calcolato con i dati di cui all'art. 2; portata uscente calcolata con coefficiente udometrico di cui all'art. 2; sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo; planimetria, profilo e particolari costruttivi della rete di raccolta e delle opere di compensazione; la documentazione va presentata al Consorzio Piave per richiesta di parere;

ARTICOLO 4 – NORME SUI FABBRICATI

Su tutto il territorio comunale, il piano d'imposta degli edifici, di accesso alle rampe e delle bocche di lupo deve essere rialzato di almeno 20 cm rispetto alla quota zero. La quota zero o quota di riferimento è quella definita all'art. 1. Nei centri storici questo sovrizzo deve essere reso compatibile con eventuali allineamenti con altri fabbricati. Fino a 10 m rispetto all'asse di canali e canalette di qualsiasi ordine, il piano d'imposta, l'accesso alla rampe e le bocche di lupo devono essere rialzate di almeno 30 cm rispetto alla quota zero. L'innalzamento del piano di soglia non deve essere computato nel calcolo volumetrico e nell'altezza massima dell'edificio.

L'acqua proveniente dalle coperture deve essere sempre raccolta e smaltita nel sottosuolo con l'ausilio di pozzi drenanti dimensionati come all'art .9, eventualmente con rete separata da quella di piazzali se incompatibile come recapito. Lo stesso tipo di smaltimento deve essere adottato per l'interno dei soli lotti di tipo residenziale con superficie totale inferiore ai 1 500 m².

Nella costruzione di strade, recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'area urbana, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque.

Gli interrati devono essere ben impermeabilizzati, non sono permessi scarichi di drenaggio continuo. I fabbricati che prevedono la costruzione di piani interrati e/o seminterrati e che si trovano a meno di 10 m rispetto all'asse di un canale o di una canaletta irrigua, oltre al prescritto maggiore sovrizzo della rampa di accesso e delle bocche di lupo, devono prevedere l'ubicazione della rampa di accesso e delle bocche di lupo il più lontano possibile dal canale e il progetto deve essere approvato dal Consorzio di Bonifica Piave.



ARTICOLO 5 – NORME SU STRADE E PIAZZALI

1 – Piazzali, parcheggi e movimentazione veicoli

1) superficie a parcheggio superiore a 5 000 m² o piazzali superiori a 2 000 m²

Per queste aree scoperte:

- strade, aree di manovra e piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- superfici destinate esclusivamente ad accesso, manovra e parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti per lavorazione e stoccaggio di sostanze pericolose come da tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 parte terza, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5 000 m²;
- altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate precedentemente delle tipologie di insediamenti in cui il dilavamento di sostanze pericolose può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
- parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5 000 m², comprese le strade di accesso e aree di manovra;
- superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. Lo scarico di queste acque deve avvenire su corpo idrico ricettore o sul suolo.

I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali quelle indicate nell'articolo 1 delle presenti norme.

Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

2) Superficie a parcheggio inferiore a 5 000 m² o piazzali inferiori a 2 000 m²

Per queste aree scoperte:

- strade pubbliche e private escluse autostrade, superstrade e pertinenze di grandi infrastrutture di trasporto;
- piazzali, di estensione inferiore a 2 000 m² comprese strade di accesso e aree di manovra, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- superfici destinate esclusivamente ad accesso, manovra e parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti per lavorazione e stoccaggio di sostanze pericolose come da tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 parte terza, aventi una superficie complessiva inferiore a 5 000 m²;
- parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto



pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5 000 m² comprese le strade di accesso e le aree di manovra;

- tutte le altre superfici non previste al comma 1;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico.

Le acque raccolte su area di movimentazione e parcheggio veicoli, anche se coperte, non possono essere disperse nel sottosuolo.

L'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo passaggio per un pozzetto di calma che deve essere pulito periodicamente. Per pozzetto di calma si definisce un vano in cui la portata raccolta transiti a velocità ridotta tale da sedimentare il materiale grossolano raccolto. Il pozzetto di calma deve avere lo scorrimento posto ad una profondità maggiore di almeno 50 cm rispetto a quello della tubazione di monte per il deposito del materiale. Il materiale raccolto deve essere rimosso periodicamente.

2 - Area stoccaggio e movimentazione materiali

Le acque raccolte su area di stoccaggio e movimentazione materiali non possono essere disperse nel sottosuolo.

Aree di movimentazione e stoccaggio di materiale vanno obbligatoriamente pavimentate e deve essere predisposta una rete di raccolta delle acque piovane.

Le acque di dilavamento di queste aree vanno condotte ad un impianto di depurazione e/o di pre-trattamento, alla luce delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi effettuati e risultanti da analisi campionarie. Detti scarichi sono considerati di tipo produttivo e saranno soggetti alle procedure di autorizzazione come da normativa vigente.

Non deve essere pavimentata l'area, ai fini della raccolta delle acque di dilavamento, adibita allo stoccaggio del materiale qui di seguito elencato:

- vetro non contaminato;
- terre, ghiaie, sabbie, limi, argille;
- ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione;
- manufatti di cemento, calce e gesso;
- materiali misti provenienti da costruzioni e demolizioni;
- rivestimenti e refrattari in acciaio.

ARTICOLO 6 – PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI A CIELO APERTO

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dal calcolo e verificato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 30 cm.

Il collegamento tra la rete fognaria e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell'area.

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco, al fine di garantire il completo svuotamento dell'area.

La linea fognaria deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso.



ARTICOLO 7 – PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI SOTTERRANEI

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dal calcolo e verificato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 30 cm.

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di garantire il completo svuotamento del vano.

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva della portata richiesta dal calcolo della massima portata.

Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI SU INVASI DIFFUSI

La rete deve avere un volume di invaso pari a quello dato dal calcolo e verificato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento considerando anche il franco di sicurezza sempre di 30 cm. Trattasi di un sovradimensionamento delle rete fognaria pluviale. Nel calcolo del volume di compenso si considera solo il contributo delle tubazioni principali, senza considerare i pozzetti, le caditoie e i tubi di collegamento.

La linea fognaria deve avere lo scorrimento con una pendenza minima dell'1‰ verso la sezione di chiusura, al fine di garantirne il completo svuotamento.

Qualora per vincoli altimetrici la pendenza sia maggiore, si devono disporre manufatti di regolazione lungo il percorso del collettore al fine di utilizzare tutto il volume a disposizione.

Qualora la posa della linea fognaria adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa.

ARTICOLO 9 – PRESCRIZIONI POZZI DRENANTI

Deve essere posizionato un pozzo drenante diametro interno 1.5 m e profondità 5.0 m ogni 500 m² o frazione di superficie impermeabilizzata, posti ad interasse non inferiore a 10 m.

Il pozzo deve essere rinterrato nel contorno con almeno 50 cm di materiale arido di nuova fornitura avente pezzatura dai 50 ai 150 mm.

La batteria, o il singolo pozzo, deve essere preceduta da un pozzetto di decantazione, dimensioni minime interne 80x80 cm², che deve essere periodicamente ispezionato e svuotato del materiale fino depositato.

Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza alla rete di smaltimento superficiale.

ARTICOLO 10 – PRESCRIZIONI SULLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

La linea fognaria deve essere ispezionabile con pozzetti almeno ogni 50 m. I pozzetti devono avere il fondo posto ad almeno 30 cm al di sotto dello scorrimento della linea fognaria.

Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1‰, è



opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

ARTICOLO 10bis – STRADE E PISTE CICLABILI

La realizzazione di strade e piste ciclabili non deve interferire con il regime idraulico della zona e comunque non ne deve aumentare il rischio.

Il volume di compenso è pari a $800 \text{ m}^3/\text{ha}$ di superficie impermeabilizzata, nel caso vengano usati materiali drenanti la superficie viene computata al 60%.

La realizzazione delle strade non deve portare ad interruzione di corsi d'acqua e alla concentrazione degli scarichi.

Durante la fase di progettazione e realizzazione devono essere consultati gli enti gestori del corso d'acqua e deve essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

ARTICOLO 11 – COLLEGAMENTO CON LA RETE DI SMALTIMENTO

Rete di smaltimento è considerata la rete fognaria comunale, la rete di scarico del Consorzio di Bonifica Piave, i fossi demaniali di guardia lungo tutte le strade, anche se non in presenza di una portata idrica continua. Qualora lo scarico finale sia costituito da un fosso demaniale o di guardia di una strada, l'Ufficio Urbanistica può richiederne la pulizia, il risezionamento ed eventualmente il collegamento idraulico di troppo pieno con altri fossi o corsi d'acqua esistenti.

La sezione di chiusura della linea fognaria deve essere munita di un pozzetto con luce derivata dal calcolo della massima portata agricola. Questa sezione deve essere ispezionabile e regolabile.

Deve essere garantita la non ostruzione della luce tarata. Alla quota di massimo invaso va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di evacuare la massima portata generata dall'area con la pioggia di progetto. La soglia sfiorante deve essere posta ad una quota che consenta il riempimento di tutto il volume di invaso prima del suo funzionamento.

Nei casi in cui non sia possibile il reperimento di un canale ricettore, o che il collegamento sia troppo oneroso in relazione all'entità dell'intervento, deve essere creato un fossato che funga da recapito della massima portata uscente, le dimensioni minime del fossato sono: fondo con un'area di almeno 50 m^2 ogni 10 l/s , una profondità di almeno 50 cm e sponde con pendenza $1/1$.

ARTICOLO 11 bis – PARERI SULLE MISURE DI COMPENSAZIONE IDRAULICA

Relativamente al rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica con il seguente schema procedurale si ribadisce quanto esposto nella tabella dell'art. 3:

- a) per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiore a 500 m^2 , è sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT;
- b) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 m^2 e pari o inferiori a 1000 m^2 , va presentata richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che



- evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT;
- c) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1 000 m², è necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche del PAT.

Nei permessi a costruire devono essere esplicitate le prescrizioni idrauliche e in fase di collaudo e agibilità queste devono essere scrupolosamente verificate



TITOLO II – NORME DI POLIZIA IDRAULICA

ARTICOLO 12 – DEFINIZIONI DEL RETICOLO IDRICO

La seguente normativa si riferisce a tutti i canali e i fossati esistenti nel territorio comunale di Paese. Con termini fossi e canali si intendono tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

In caso di difformità con norme esistenti, valgono le norme più restrittive.

ARTICOLO 13 – FASCIA DI TUTELA

Il PI del 2005 nella Tavola 8 – Intero territorio comunale: Reti di bonifica e irrigua – scala 1:10 000, riporta la classificazione dei canali e condotte consorziali.

La classificazione viene periodicamente aggiornata e la classificazione è verificabile anche per via telematica nel sito del Consorzio di Bonifica Piave.

Si richiamano alcune disposizioni estrapolate dai Regolamenti Consorziali:

- lungo entrambi i lati dei canali irrigui vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza rispettivamente: fino a 10 m per i canali derivatori, principali e primari, fino a 4 m per i canali secondari ed a 1 m per i canali terziari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo;
- tali zone di rispetto, fino alla larghezza di 4 m per i canali derivatori, principali e primari, di 2 m per i canali secondari e di 1 m per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee – posto che la fascia di 1 m in prossimità dei canali debba essere a prato -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ad intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione o autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente, che si trovi entro una fascia compresa tra: 4 e 10 m per i canali principali e 2 e 4 m, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a 10 m per i canali emissari e principali, fino a 4 m per i canali secondari ed a 2 m, per gli altri, in funzione dell'importanza, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.

In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di 4 m per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di 2 m per i canali secondari ed alla larghezza di 1 m per gli altri, possono essere interessate solamente le colture erbacee – posto che la fascia di 1 m in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione,



recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente, che si trovi entro una fascia compresa tra: 4 e 10 m per i canali emissari e principali, 2 e 4 m per i canali secondari, e 1 e 2 m per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti fossi, gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di 2 m dal ciglio del fosso in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi o la rovina delle scarpate. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà questi devono essere immediatamente ripristinati al regolare assetto, a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo

E' vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami ed altri materiali i fossi ed i canali, è inoltre vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

ARTICOLO 14 – MANUTENZIONE DEI FOSSATI

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di provvedere a che i fossi e i canali situati lungo le strade di qualsiasi categoria e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri salvaguardando la capacità d'invaso, in maniera che, anche in caso di piogge continue il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali presenti lungo le strade private e all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private, dovranno essere spurgati all'occorrenza a cura e spese dei proprietari o dei soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici. Si riterrà, comunque, obbligato solidamente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.). Alla stregua dei canali, devono essere mantenuti anche eventuali manufatti, tombotti e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso.

Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali.

Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, per i quali la gestione consorziale può arrivare alle singole proprietà, la gestione, manutenzione, ad ogni altro aspetto inerente i canali interaziendali o aziendali privati, nonché i relativi manufatti, sono disciplinati dalle norme di cui al libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.

ARTICOLO 15 – TOMBINAMENTO DEI FOSSATI

Ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 17 del PTA, sono vietate le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a ragioni di tutela della pubblica incolumità.

In zona agricola, per consentire l'accesso ai fondi, sono permesse tombinature da costituire con tubi aventi diametro minimo pari a 100 cm e per una lunghezza massima di 8 m.

Le tombinature dovute a cause di pubblica incolumità devono essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica Piave. In ogni caso il progetto deve prevedere l'inserimento di ispezione ad ogni incrocio ad almeno ogni 50 m, fermo restando il diametro minimo di 100 cm per la tubazione. Nella sezione di chiusura del tratto tombinato, va inserito un pozzetto di sezionamento e a monte del tratto tombinato deve essere prevista una griglia grossolana con sfioratore laterale.